



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 15/06/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 923

Cont. 858/09/RM - Riconoscimento ex post patrocinio legale a favore di dipendente regionale in giudizio di responsabilità penale - Rimborso oneri di patrocinio - Riconoscimento del debito - Variazione di bilancio - Riproposizione.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con istanza acquisita al prot. dell'Avvocatura regionale in data 4/6/2009 al n. 11/L/10902 il sig. D. S., in qualità di dipendente regionale, chiedeva il riconoscimento ex post del patrocinio legale ed il conseguente rimborso degli oneri per la difesa sostenuta in suo favore dall'avv. Gaetano Panunzio, nel giudizio di responsabilità penale 1382/08 mod. 21 - RG. 2689/08 GIP, in cui era convenuto dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Trani.
- Il G.I.P., in accoglimento della richiesta del P.M., con ordinanza ex art. 410 c.p.c. del 18/11/2008 disponeva l'archiviazione del procedimento.
- In allegato alla predetta istanza, l'interessato inviava la nota spese rimessagli dal proprio difensore, per un importo di euro 1.656,99:
- L'avvocato interno intestatario del fascicolo, comunicava all'Avv.to Coord.re il proprio parere in merito alla richiesta di che trattasi.
- Visto il parere favorevole all'assunzione a carico dell'Amministrazione Regionale degli oneri di difesa "nei limiti dei minimi di tariffa", espresso dall'Avvocato Coordinatore ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. h) della L.R. 18/2006 ed accertato che la parcella riportava onorari superiori ai minimi di tariffa, il rimborso dovuto veniva rideterminato nella misura di euro 410,68.
- Pertanto, con deliberazione di G.R. n° 2373 del 27/10/2011, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, si procedeva al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo come sopra rideterminato in favore del sig. D. S., rinviando a successivo atto Dirigenziale, da adottarsi entro l'esercizio finanziario 2011, l'impegno, liquidazione e pagamento del rimborso di che trattasi.
- Considerato che non è stato possibile adottare il conseguente provvedimento dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa nell'anno 2011 per esigenze temporali legate alla chiusura dell'esercizio finanziario, la citata d.G.R. 2373/2011 deve intendersi ritirata.

Tanto premesso, si rende necessaria la riproposizione affinché la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di che trattasi ed alla connessa variazione del bilancio 2012, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di euro 410,68, relativa al riconoscimento del debito nei confronti del sig. D. S. - a titolo di rimborso oneri di patrocinio -, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e di cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 3130 del bilancio in corso;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 410,68 si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito nella misura di euro 410,68 a favore del sig. D. S., a titolo di rimborso oneri di patrocinio;
3. di provvedere al finanziamento della suddetta spesa, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria";
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott. Nichi Vendola
